

dossier

XIX Legislatura

23 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

*Profili di interesse della
IV Commissione Difesa*

A.C. 2750



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 -  studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/ @SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4172 -  st_difesa@camera.it -  [@CD_difesa](https://twitter.com/ @CD_difesa)

Progetti di legge n. 516/3/0/IV

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

DI0181.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione;
- la seconda parte illustra i principali elementi contenuti nella seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

INDICE

SEZIONE PRIMA

La disciplina contabile della prima sezione.....	5
Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione	7

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA IV COMMISSIONE

▪ Articolo 1, commi 177 e 178 (<i>Dipendenti civili basi militari Usa in Italia</i>)	9
▪ Articolo 1, commi 180-184 (<i>Requisiti pensionistici per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Risorse per polizze assicurative per il personale suddetto</i>)	11
▪ Articolo 1, commi 250, 251 e 252 (<i>Personale Capitanerie di porto</i>)	13
▪ Articolo 1, comma 280 (<i>Misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa</i>)	15
▪ Articolo 1, comma 304 (<i>Personale Capitaneria di porto</i>)	18
▪ Articolo 1, comma 495 (<i>Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero</i>)	19
▪ Articolo 1, comma 793 (<i>Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa</i>)	22
▪ Articolo 1, comma 794 (<i>Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare</i>).....	24
▪ Articolo 1, commi 820 e 821 (<i>Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale</i>).....	28
▪ Articolo 1, comma 828 (<i>Distruzione di armi chimiche</i>)	31
▪ Articolo 1, commi 922-924 (<i>Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare</i>)	33

SEZIONE SECONDA

La disciplina contabile della seconda sezione.....	39
I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di interesse della Commissione	43

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti al contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento;
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione

In relazione alle misure previste per la difesa, la sicurezza nazionale si segnala nell'articolato di **Sezione I**:

- i **commi 177-178**, che prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico, presso il MEF, per adottare le misure necessarie per **tutelare i dipendenti civili italiani delle basi militari statunitensi** nel nostro Paese, in caso di blocco amministrativo del Governo USA (il c.d. *shutdown*);
- i **commi 180-184**, che dispongono un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si segnala che **il comma 181 – inserito durante l'esame parlamentare** – demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento di cui al **comma 180** non trovi applicazione o trovi applicazione in misura graduale o parziale;
- i **commi 250-252**, che **potenziano il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, aumentando la dotazione organica complessiva dei marescialli** (comma 250, lettera a) nonché autorizzando il **reclutamento, per concorso, di volontari in servizio permanente** (comma 250, lettera b);
- il **comma 280**, il quale contiene **misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa** prevedendo che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui, con proprio decreto e nel rispetto delle risorse previste dalla normativa vigente, le **attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa**, riconosciuti come strategici per la difesa nazionale;
- il **comma 304**, che **annulla la riduzione degli oneri -** precedentemente stabilita con legge di bilancio 2025 - riferiti alle consistenze dei **volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto**;
- il comma 495 che autorizza la spesa di **4,7 milioni di euro** annui per **rafforzare e stabilizzare il contingente del personale**

dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere;

- il **comma 793**, che contiene misure di **stabilizzazione per gli atleti paraolimpici del Gruppo sportivo della Difesa**. Al fine di procedere a tale stabilizzazione, la norma prevede l'innalzamento a **500 milioni di euro** (dai 200 originariamente previsti dal ddl di bilancio) del limite delle **garanzie rilasciate dal Fondo italiano per lo sport**, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 96 del 2025;
- il **comma 794**, che **istituisce un apposito fondo** nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di **2 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2026, per **l'adozione dei provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare**;
- i **commi 820-821**, contenenti **misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale**. In particolare, esso autorizza un contributo di **100.000 euro in favore dell'Agenzia Industrie Difesa** per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e **modifica l'articolo 48 del COM attribuendo alla stessa Agenzia l'ulteriore scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale**;
- il **comma 828**, volto a garantire al Ministero della difesa la **prosecuzione delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e la manutenzione dei relativi impianti**, in conformità agli obblighi internazionali. Tale comma **autorizza una spesa** a favore del Ministero della difesa pari a **850.000 euro** per l'anno **2026** e pari a **900.000 euro** per ciascuno degli anni **dal 2027 al 2030**;
- i **commi 922-924**, che **modificano la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**, prevedendone la concessione, a domanda, per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra. Tale comma, quindi, definisce la misura dell'assegno - non reversibile ed esente da imposte - a seconda della tipologia di invalidità. Il **comma 923** ne prevede la concessione **anche ai grandi invalidi per servizio affetti dalle medesime invalidità**, nonché ai **pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare**.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA IV COMMISSIONE

Articolo 1, commi 177 e 178 (*Dipendenti civili basi militari Usa in Italia*)

I **commi 177 e 178** in esame prevedono l’istituzione di un tavolo tecnico, presso il MEF, per adottare le misure necessarie per **tutelare i dipendenti civili italiani delle basi militari statunitensi** nel nostro Paese, in caso di blocco amministrativo del Governo USA (il c.d. *shutdown*).

Le disposizioni intendono tutelare la **stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d’America** presenti sul nostro territorio, in caso di ritardi o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni per eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria non imputabili alla volontà o alla condotta dei lavoratori stessi, ma dipendenti dal blocco dei pagamenti da parte del Governo USA (il c.d. *shutdown*).

A tal fine viene istituito, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, un **tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze**, composto da rappresentanti del ministero stesso, del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante di ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio.

Il tavolo tecnico adotta **le misure necessarie** per sostenere le retribuzioni dei predetti lavoratori.

Ai componenti del tavolo tecnico non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità.

Si ricorda che **lo scorso 14 novembre si è concluso lo shutdown più lungo della storia americana**, che è durato per ben **44 giorni**. Il provvedimento, approvato dal Congresso, che ha consentito la ripresa delle attività governative, finanzia il governo **solo fino al 30 gennaio 2026**.

Le principali installazioni militari Usa nel nostro Paese sono le basi aere di **Aviano** e **Ghedi**; la base (aerea e navale) di **Sigonella**, le basi navali di **Napoli** e **Gaeta** e le basi USAG (esercito) di **Vicenza** e di **Camp Derby** (Pisa). I dipendenti civili italiani sono complessivamente circa 4.000.

La procedura di **blocco delle attività amministrative** (*shutdown*) è prevista dall'*Antideficiency Act*, in accordo con il principio costituzionale secondo cui le spese pubbliche devono avere una diretta copertura di legge. Tale legge, volta a prevenire indebitamenti da parte dei vari enti rispetto agli stanziamenti varati dal Congresso, prevede che in caso di mancata copertura finanziaria **possono essere continue solo le attività considerate essenziali** (legate a sicurezza, difesa, trasporti, ecc.).

Durante lo *shutdown*, oltre 900.000 dipendenti federali sono stati posti in congedo senza stipendio, mentre altri 2 milioni, nei settori considerati essenziali, hanno continuato a lavorare senza ricevere il compenso fino alla fine del blocco. Il *National Economic Council* ha stimato che lo *shutdown*, durato poco più di sei settimane, sia costato circa 15 miliardi di dollari a settimana, quindi in totale 90 miliardi e che circa 60.000 lavoratori non federali hanno perso il lavoro a causa dell'impatto economico della chiusura delle attività governative.

Il precedente *shutdown* risale al dicembre 2018, durante la prima presidenza Trump (con una durata di 35 giorni); quello ancora precedente alla seconda presidenza Obama, nel 2013 (17 giorni).

Articolo 1, commi 180-184

(Requisiti pensionistici per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Risorse per polizze assicurative per il personale suddetto)

Il **comma 180** dispone un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2028 (1° gennaio 2027 nel testo originario, così modificato **dal Senato**), dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'incremento è stabilito nella misura di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 (nella misura di tre mesi dal 2027 nel testo originario, così modificato **dal Senato**) e si aggiunge alle misure di elevamento generale dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico stabilite dai successivi **commi da 185-193 e 197**. Il **comma 181** – inserito **dal Senato** – demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato in base alla procedura prevista dal medesimo **comma**) l'individuazione di specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento di cui al **comma 180** non trovi applicazione o trovi applicazione in misura parziale. Il **comma 182** – anch'esso inserito **dal Senato** – incrementa nella misura di 20 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2030 il fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I **commi 183 e 184** – anch'essi inseriti **dal Senato** – recano un'autorizzazione di spesa per la stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'incremento di cui al **comma 180** si applica ai requisiti che siano inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale dell'INPS relativa ai lavoratori dipendenti. *Si valuti l'opportunità di chiarire se, in tale ambito, l'elevamento concerne anche i requisiti di anzianità contributiva per la pensione anticipata.*

Riguardo a un quadro dei requisiti pensionistici per il personale in oggetto, si rinvia alla [pagina](#) sul sito *internet* istituzionale dell'INPS.

Il **comma 180** specifica altresì che le eventuali eccedenze – rispetto alle dotazioni organiche – determinate dall’attuazione dell’ulteriore incremento in esame non comportano l’applicazione dell’istituto – proprio dell’ordinamento delle Forze armate – dell’aspettativa per riduzione di quadri. *Si valuti l’opportunità di chiarire se, in base a quest’ultima clausola, le domande per la suddetta aspettativa debbano essere valutate in base alla determinazione dell’eccedenza al netto degli effetti dell’ulteriore incremento in esame.*

Il successivo **comma 181** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato in base alla procedura prevista dal medesimo **comma**) l’individuazione (nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle risorse di cui al successivo **comma 182**) di specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’incremento di cui al **comma 180** non trovi applicazione o trovi applicazione in misura parziale.

Il **comma 182** incrementa nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2026, di 40 milioni annui per il triennio 2027-2029 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2030 il fondo destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La dotazione del fondo è, nella legislazione finora vigente, pari a 60 milioni di euro annui¹. L’incremento in esame è specificamente destinato all’adozione (nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale) di misure compensative relativamente agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in oggetto.

Il **comma 183** autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per la stipulazione di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi nello svolgimento del servizio; il **comma** definisce anche la ripartizione delle risorse tra i vari Corpi e Forze in oggetto. Il **comma 184** specifica che, per la suddetta finalità, le risorse di cui al **comma 183** possono essere trasferite secondo le modalità di cui all’articolo 1-*quater*, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.

¹ Si fa qui riferimento all’importo della dotazione decorrente dall’anno 2026.

Articolo 1, commi 250, 251 e 252 *(Personale Capitanerie di porto)*

I commi 250, 251 e 252 potenziano il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto:

- **aumentando la dotazione organica complessiva dei marescialli** (comma 250, lettera a);
- **autorizzando il reclutamento, per concorso, di volontari in servizio permanente** (comma 250, lettera b)

Il comma 250, **lettera a)** modifica l'articolo 814, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al d.lgvo. 66/2010).

La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo viene **aumentata di 32 unità** (da 2.000 a 2032), di cui **10 nuove unità di primi marescialli** (da 600 a 610).

Per tale intervento, è autorizzata la spesa di euro **2.453.281 per l'anno 2026** e di euro 2.495.906 annui a decorrere dal 2027

La successiva **lettera b)** introduce nel Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 2197-septies, che **autorizza il reclutamento per concorso di volontari in servizio permanente, in deroga a quanto previsto dallo stesso Codice**. Questo infatti, (all'art. 704) stabilisce che nei ruoli dei volontari in servizio permanente vengano immessi i **volontari in ferma prefissata triennale** che abbiano concluso tale ferma e si trovino in possesso dei requisiti previsti.

Il nuovo reclutamento di volontari in servizio permanente è fino al **massimo di 100 unità annue, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030**.

Il reclutamento è disposto **nell'ambito degli organici** dei volontari in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto, previsti dall'art. 815 del Codice, che sono i seguenti: 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno 2028.

I requisiti per la partecipazione ai relativi concorsi sono i seguenti:

- età non superiore ai 24 anni;
- diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado;
- idoneità fisico-psico-attitudinale.

I vincitori dei concorsi sono immessi nel ruolo per la categoria di **nocchieri di porto**, con il grado di sottocapo di 3° classe, con **decorrenza dal giorno successivo rispetto a quella attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso secondo la procedura ordinaria** (ai sensi dell'art.704 del Codice dell'ordinamento militare, come detto sopra).

Per le spese di funzionamento delle previsioni contenute nella norma in esame, comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di **euro 65.381**, a decorrere dal 2026.

Articolo 1, comma 280

(*Misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa*)

Il comma 280 prevede che al fine di **proteggere gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale e potenziare l'industria della difesa** nel settore della **produzione e del commercio di armamenti e sistemi d'arma**, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui, con proprio decreto e nel rispetto delle risorse previste dalla normativa vigente, le **attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa**, riconosciuti come strategici per la difesa nazionale.

La disposizione in esame, inserita al Senato, risulta ispirata a **due concorrenti finalità**:

1. tutelare gli interessi essenziali della **sicurezza dello Stato**;
2. **rafforzare le capacità industriali della difesa** riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma.

Nel perseguitamento di tali obiettivi, la norma **demandava a uno o più decreti del Ministro della difesa**, previo concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di **individuare le attività, le aree e le relative opere e progetti infrastrutturali** che risultano finalizzati alla **realizzazione, all'ampliamento, alla conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa**, qualificati come di **interesse strategico** per la difesa nazionale.

La disposizione precisa che l'individuazione in esame deve avvenire “anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente”.

Si rileva che la medesima disposizione non fornisce criteri specifici e presupposti in relazione all'individuazione dell'esatto ambito oggettivo dei decreti, né indicazioni circa le procedure di adozione degli stessi, anche con riferimento all'eventuale acquisizione del parere parlamentare sui relativi schemi.

Si segnala che la disposizione non prevede un termine per l'emanazione dei decreti ministeriali.

Sul punto, si ricorda che l'art. 233 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), disciplina l'individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini:

- **urbanistici;**
- **edilizi;**

- **ambientali;**
- **affidamento ed esecuzione di contratti pubblici** relative a lavori, servizi e forniture.

Tale articolo dispone infatti che si **considerano opere destinate alla difesa le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:**

- a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;
- b) opere di costruzione, ampliamento e modifica di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
- c) aeroporti ed eliporti;
- d) basi navali;
- e) caserme;
- f) stabilimenti e arsenali;
- g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
- h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
- i) comandi di unità operative e di supporto logistico;
- j) basi missilistiche;
- k) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
- l) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
- m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
- n) poligoni e strutture di addestramento;
- o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
- p) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale;
- q) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
- r) le strutture presso cui è condotto il cittadino straniero irregolare (articoli 10-ter e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015);
- s) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

Il successivo **Titolo VII del Libro Secondo del Codice dell'ordinamento militare** (artt. 352 e ss.) reca invece la disciplina **urbanistica, edilizia, paesaggistica ed energetica** che trova applicazione per le opere destinate alla difesa nazionale.

Per quanto concerne la **contrattualistica pubblica**, si ricorda che per il settore della difesa e della sicurezza nazionale, le norme applicabili del nuovo

Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) sono rappresentate dalle seguenti disposizioni:

- l'articolo 136 (difesa e sicurezza);
- l'articolo 137 (contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza);
- l'articolo 138 (contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali);
- l'articolo 139 (contratti secretati);
- l'Allegato II.20 (appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza).

Si segnala infine che l'articolo 3-*septies* del D.L. 73/2025 (cd. “Infrastrutture”) ha previsto una **semplificazione riguardo alla valutazione di impatto ambientale** relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale.

In particolare, tale disposizione, intervenendo sul Codice dell’ambiente (articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fissa il termine entro il quale il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta, di concerto con il Ministro della cultura, il decreto con il quale escludere l’applicazione delle procedure per la VIA nelle ipotesi di progetti o parti di progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale. In particolare, tale termine è fissato in 30 giorni, decorrenti dall’emanazione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa sia esso relativo alle infrastrutture rientranti nelle categorie di cui all’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o alle singole infrastrutture di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236.

Sul punto si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione con la disciplina vigente in materia di opere di interesse strategico.

Articolo 1, comma 304

(Personale Capitaneria di porto)

Il comma 304 annulla la riduzione degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, che la legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026.

L'art. 585 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) stabilisce gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, che sono previsti in aumento nel corso dei prossimi anni.

La legge di bilancio 2025 aveva stabilito una riduzione di tali oneri nella misura di 657.573 annui, a decorrere dal 2026.

La disposizione in esame **annulla tale riduzione**.

Si ricorda che le consistenze delle diverse categorie di volontari sono determinate con decreto del Ministero della difesa, mentre i corrispondenti oneri sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1, comma 495

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

Il **comma 495** autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il **contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere**.

La disposizione prevede interventi pari a un importo di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari di maggiore spesa corrente per 4,7 milioni annui a livello di saldo netto.

Al fine di rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - COM), è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La relazione illustrativa specifica che l'intervento è finalizzato ad assicurare un presidio stabile e qualificato, a tutela del personale e delle strutture diplomatiche e consolari, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi per la sicurezza.

La **relazione tecnica** determina il costo base delle indennità di servizio estero (ISE) e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche Sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e Sedi limitrofe, per **24 unità**) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione, per **15 unità**), specificando che, con riferimento al personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l'onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di “assegnazioni brevi”, per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie. La tabella seguente riassume il conteggio degli oneri.

	N. unità	Onere medio annuo unitario	Oneri annui complessivi (12 mesi)	Oneri arrotondati per imprevisti	2026 e anni successivi
Personale dell'Arma dei Carabinieri	15	152.553	2.288.295	2.300.000	2.300.000
Personale dell'Arma dei Carabinieri (stabilizzazione Ucraina e Paesi limitrofi)	24	97.342	2.336.209	2.400.000	2.400.000
Totale	39				4.700.000

• *Il personale dell'Arma dei Carabinieri a tutela delle Rappresentanze italiane all'estero*

L'articolo 158 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*) dispone che l'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette Rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.

Il **Comando Carabinieri del MAECI** è un reparto specializzato che dipende dal Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro" e, funzionalmente, dal Ministro degli affari esteri per il tramite del Segretario Generale (Decreto interministeriale esteri/difesa n. 957 del marzo 1999). Si articola su un Ufficio Comando (sezione personale, sezione operazioni e logistica e nucleo affari generali) e un Reparto Sicurezza e Vigilanza (sezione sede e sezione estero). Il reparto offre tutela alle rappresentanze diplomatiche italiane nei cinque continenti, schierando **oltre trecento Carabinieri nelle sedi italiane all'estero**.

Si ricorda che, in seguito all'**aggressione dell'Ucraina**, il decreto-legge n. 14 del 2022 ha previsto all'art. 4, comma 2, un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa. Successivamente, la legge di conversione n. 28 del 5 aprile 2022 aumentava a 2 milioni di euro tale stanziamento aggiuntivo, che veniva poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 709)), e, infine, ulteriormente prorogato per il 2024 ed incrementato a 2,2 milioni di euro dal decreto-legge n 145 del 2023. Tali fondi hanno consentito l'istituzione di 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta.

L'articolo 8, comma 1 del D.L. 202/2024 (proroga di termini) ha previsto per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro per mantenere anche per il 2025 le **24 posizioni** già istituite.

Articolo 1, comma 793

(Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa)

Il **comma 793** contiene misure di stabilizzazione per gli atleti paraolimpici del Gruppo sportivo della Difesa.

La norma prevede che, quando non più idonei all'attività agonistica, **gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali** che abbiano maturato almeno un **triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa**, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono **collocati nei ruoli del personale civile** del Ministero della difesa.

Tale stabilizzazione avviene secondo **modalità e procedure da definire** con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, **nei limiti dei posti vacanti** e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione della difesa.

Al fine di procedere a tale stabilizzazione, la norma prevede l'innalzamento a 500 milioni (dai 200 originariamente previsti dal ddl di bilancio) del limite delle garanzie rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 96 del 2025.

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, art. 47	
Testo vigente	Modificazioni apportate dalla norma in esame
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.	7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, art. 47	
Testo vigente	Modificazioni apportate dalla norma in esame
	con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.

Articolo 1, comma 794

(Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare)

Il **comma 794** istituisce un **apposito fondo** nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di **2 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026, per l'adozione dei provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.

Il **comma 794** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un **fondo** – con una **dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** – **dedicato** a sostenere l'adozione di **provvedimenti normativi** finalizzati alla **revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare**.

La norma chiarisce che tale intervento si colloca nell'ambito della revisione del Servizio sanitario militare richiamata dall'[articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201](#) in coerenza con i **principi e criteri direttivi** già definiti dall'[articolo 9, comma 1, lettera g\), della legge 5 agosto 2022, n. 119](#).

La legge n. 201 del 2023 contiene infatti all'articolo 2 il **rinnovo della delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**.

L'articolo 2 **rinnova di 24 mesi** alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, scadenti il 28 agosto 2023.

Più in dettaglio, l'[articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201](#) al **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, **lettere b), d), e), f), g), e h)**, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Si segnalano in particolare i principi e criteri direttivi di cui alle lettere g) e h) in materia di sanità militare (vedi box sottostante)

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a) e c), e comma 2 della legge n. 119 del 2022 è stato adottato il [d.lgs. n. 185/2023](#), recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ([A.G. 57](#)). Lo stesso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023.

• **La legge n. 119 del 2022 sul reclutamento nelle carriere iniziali e sulla revisione dello strumento militare**

Il 28 agosto 2022 è entrata in vigore la [legge n. 119 del 2022](#), approvata sul finire della XVIII legislatura, che proroga al 2034 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 150.000 unità, prevista dalla [legge n. 244 del 2012](#) (c.d. legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare). Il provvedimento interviene, inoltre sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

La [legge n. 119 del 2022](#) prevede anche una **delega al Governo** finalizzata ad incrementare le dotazioni organiche complessive di personale militare altamente specializzato nei settori tecnico-logistici e sanitario, ad istituire una riserva ausiliaria dello Stato e riformare la sanità militare. Viene, altresì, contemplata la possibilità di intervenire con misure di flessibilità nelle dotazioni delle singole forze armate in relazione alle differenti esigenze operative.

Nello specifico i criteri direttivi della delega legislativa prevista dall'articolo 9 attengono alla:

- **rid definizione**, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, **della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare** dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033 - ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del COM e successive modificazioni (**lettera a**));

- **revisione**, secondo criteri di efficienza e organicità, delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2033, il progressivo raggiungimento delle **dotazioni organiche complessive** del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'[articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010](#) e, successive modificazioni (**lettera b**));

- **previsione** di un di un **incremento organico**, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera d](#)), **della legge 31 dicembre 2012, n. 44**, **non superiore a 10.000 unità**, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento (**lettera c**));

- **istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato** non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'[articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15](#)

marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale (**lettera d**));

- **previsione** della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare **ai concorsi per il reclutamento** nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi (**lettera e**));

- **previsione** di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per disciplinare **la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale**, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa (**lettera f**));

- **revisione** della struttura organizzativa e ordinativa del **Servizio sanitario militare**, prevedendo la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni (**lettera g**));

- **istituzione** di **fascicoli sanitari** relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato (**lettera h**)).

Per quanto attiene al **procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati**, l'articolo 9, **comma 2**, della legge 119/2022 prevede che i medesimi siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (28/08/2022) **su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa**, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentito il COCER (per le materie di sua competenza).

Gli **schemi dei decreti legislativi**, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, dovranno, infine, essere **trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari, **le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni** dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del **comma 3** entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo **può adottare disposizioni integrative e correttive**, con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (**comma 4**).

Per quanto attiene alla **tecnica legislativa** il **comma 5** prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso **nuove al Codice dell'ordinamento militare** ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)).

Il Governo è, altresì, **autorizzato** ad apportare al TUOM (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al [D.P.R. n. 90 del 2010](#)) **le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi** adottati ai sensi della delega (**comma 6**).

Si segnala infine che il **Consiglio dei Ministri dello scorso 11 dicembre**, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa, **ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 28 novembre 2023, n. 201**, recante “disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi”.

In particolare, per quanto concerne la **revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, il provvedimento introduce una complessiva revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione.

A tal fine, secondo quanto riportato dal comunicato, si prevede l'istituzione del Corpo unico della Sanità militare, definendo le modalità per il transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri. L'efficacia delle disposizioni relative alla costituzione del Corpo unico e al relativo transito del personale è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2027, al fine di consentire la necessaria riorganizzazione della struttura della Sanità militare. ([Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 151](#))

Articolo 1, commi 820 e 821
(Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale)

I commi 820 e 821 autorizzano un contributo di **100.000 euro in favore dell’Agenzia Industrie Difesa** per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e **modifica l’articolo 48 del COM** attribuendo alla stessa **Agenzia** l’ulteriore scopo di **svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale**.

Le disposizioni in esame introducono una misura di sostegno alla **ricerca, sperimentazione e sviluppo** nel campo delle **tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale**.

In particolare, il **comma 820** autorizza un contributo di **100.000 euro per l’anno 2026** a favore dell’Agenzia Industrie Difesa, destinato alla promozione e al sostegno di **attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale**.

Il contributo ha natura di finanziamento mirato e circoscritto temporalmente (una tantum sul 2026).

Il **comma 821** modifica l’**articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare - COM)** relativo all’**Agenzia Industrie Difesa**.

Attraverso tale modifica apportata viene **inserito** – accanto allo scopo di “gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa” – **l’ulteriore scopo di “svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale”**. Questa integrazione ha la finalità di chiarire in modo espresso che tali attività di R&S rientrano tra le attribuzioni riconosciute all’Agenzia Industrie Difesa.

- Agenzia Industrie Difesa (AID)

L’Agenzia Industrie Difesa (AID), **Ente di Diritto Pubblico vigilato dal Ministro della Difesa**, è stata costituita nel **2001**, per gestire con approccio industriale e commerciale e condurre al pareggio di bilancio le Unità Produttive ad essa affidate con la **riorganizzazione dell’area tecnico-industriale** del Ministero della Difesa. La creazione del valore economico e sociale per lo Stato e la collettività è alla base del lavoro dell’Agenzia che attraverso la valorizzazione del proprio personale e delle sue competenze sviluppa nuovi prodotti e servizi.

QUADRO NORMATIVO

ENTE PUBBLICO VIGILATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

LEGGE 28 DICEMBRE 1995 N. 549 ART. 1, COMMA C

Viene affidata al governo la delega per emanare uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari.

DECRETO LEGISLATIVO 300/99 ART. 22

L'Agenzia Industrie Difesa è costituita con personalità giuridica di diritto pubblico per assicurare la gestione coordinata e unitaria delle Unità Produttive e Industriali della Difesa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 90/2010 ART. 132

Come personalità giuridica di diritto pubblico, l'Agenzia opera in autonomia nell'area amministrativa, finanziaria, contabile e organizzativa.

DECRETO MINISTERIALE 10/10/1998

Nella riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, alcuni Stabilimenti Militari vengono assegnati al Segretariato Generale della Difesa.

DECRETO MINISTERIALE 8/06/2001

Viene approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa che fa seguito all'emanazione del regolamento con DPR 424 del 2000.

DECRETO MINISTERIALE 18/04/2018

Approvazione del Ministro della Difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze del primo Piano Industriale Triennale 2018/2020.

Attraverso i **nove Stabilimenti in gestione**, Agenzia Industrie Difesa opera in **diversi settori**, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

Nella tabella che segue vengono riportati sinteticamente i nove stabilimenti in gestione.

STABILIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
	STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE (Firenze) Attivo nelle esigenze nazionali di carattere emergenziale con una linea di produzione di farmaci orfani, dispositivi medici e prodotti alimentari, e cannabis di tipo terapeutico.
	ARSENALE MILITARE (Messina) Solida esperienza nell'ambito del settore navale, maturata nella lunga tradizione della cantieristica navale.
	STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI (Castellammare di Stabia) La più antica Corderia Italiana, in grado di fornire tutti i tipi di cordami, nonché attrezzature navali manifatturiere.
	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (Baiano di Spoleto) Attività di armamento, controllo di efficienza, alienazione dei manufatti esplosivi e allestimento di giubbetti antiproiettile.
	STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO (Capua) Produzione di munizionamento militare delle tipologie a salve, a corte gittata, F-AIR e ordinarie di vario calibro.
	STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO (Noceto - Parma) Demilitarizzazione e produzione di manufatti esplosivi a favore di enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

	STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI (Fontana Liri)	Vantava impianti per la realizzazione di nitrocellulose, nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l'effettuazione di test chimico fisici e balistici sui propellenti.
	CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO DELLA DIFESA CEDECU (Gaeta)	Dematerializzazione e conservazione digitale a favore di soggetti pubblici e privati, unico centro del sistema della Pubblica Amministrazione in grado di offrire un servizio totalmente conforme alle normative.
	STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE (Torre Annunziata)	Ricondizionamento e nella rimessa in efficienza di mezzi leggeri su ruota dismessi dalle Forze Armate e da altre amministrazioni dello Stato. Produzione di mascherine chirurgiche ed FFP2 in risposta alla crisi pandemica.

Fonte: <https://www.agenziaindustriedifesa.it/>

Articolo 1, comma 828

(Distruzione di armi chimiche)

Il **comma 828** finanzia il proseguimento delle attività di distruzione delle armi chimiche, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia.

Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle **attività di demilitarizzazione e distruzioni delle armi chimiche**, compresa la manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia, è autorizzata la **spesa di euro 850.000 per l’anno 2026** e di **euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030**.

Gli obblighi in oggetto derivano dalla **Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche nonché sulla loro distruzione**, ratificata con la legge 18 novembre 1995, n. 496.

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha poi fornito i fondi per l’attuazione degli obblighi dericanti dalla convenzione, autorizzando una spesa di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2023.

Le attività in esame sono svolte dal **Centro tecnico logistico interforze CETLI NBC** della Difesa (che si trova nei pressi di Civitavecchia, in provincia di Roma), che provvede al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche ai sensi della convenzione, incluse quelle obsolete e abbandonate rinvenute sul territorio nazionale.

Il CETLI NBC – si legge nella relazione alla norma in esame - dovrebbe in tempi brevi dotarsi di un impianto (termossidatore pirolitico) che semplificherà le attività di distruzione delle armi chimiche.

Nelle more dell’entrata in funzione di tale impianto, i fondi previsti dalla norma in esame, saranno impegnati, come si legge ancora nella relazione, per le **seguenti attività**:

- manutenzione degli impianti di radiografia e spettroscopia neutronica impiegati per il completamento dell’attività di *Non-Destructive Evaluation*;
- distruzione dei circa 2.600 proietti già identificati al fosforo bianco, attualmente stoccati presso il CETLI NBC e degli ulteriori ordigni dello stesso tipo;

- manutenzione ordinaria degli impianti di filtrazione e aspirazione e di tutti i sistemi di sicurezza esistenti nelle infrastrutture di stoccaggio dei proietti a caricamento chimico e di demilitarizzazione delle vecchie armi chimiche.

Articolo 1, commi 922-924

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

Il comma 922, introdotto al Senato, modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, prevedendone la concessione, a domanda, per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra. Tale comma, quindi, definisce la misura dell'assegno - non reversibile ed esente da imposte - a seconda della tipologia di invalidità.

Il medesimo comma, capoverso comma 2, prevede la concessione **anche** ai grandi invalidi per servizio affetti dalle medesime invalidità, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. Il medesimo comma, capoversi comma 3 e 4, ne disciplina le modalità di pagamento, mentre **il comma 923** reca norme abrogative.

Il comma 924 provvede alla stima degli oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 922, introdotto al Senato, al comma 1, sostituendo l'art. 1 della legge n. 288/2002, modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare².

La norma in commento prevede, dunque, la concessione, a domanda, di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra³, individuandoli nell'ambito della [tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra](#). La norma poi

² che attualmente prevede la possibilità di ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, qualora non sia possibile procederne all'assegnazione, la possibilità di fruire di un assegno mensile sostitutivo, esente da imposte, pari a 878 euro mensili (che può essere adeguato con apposito decreto ministeriale); tale disciplina rimette ad un specifico decreto ministeriale ogni anno la determinazione del numero di assegni da liquidare.

³ La norma fa riferimento, nello specifico, agli affetti dalle invalidità di cui di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si tratta di soggetti affetti da cecità, perdita anatomica di quattro arti, lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi, alterazioni delle facoltà mentali (lettera A)), soggetti che hanno riportato la perdita di ambo gli arti superiori o la disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione (lettera A-bis), soggetti con lesioni del sistema nervoso centrale (lettera B n.1), soggetti che hanno riportato la perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato (lettera C) o l'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza (lettera D), soggetti con alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi (lettera E, n.1)

specifica che, tra questi, per alcuni⁴ la misura dell'assegno è fissata in euro 1.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli altri⁵ tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

Il medesimo comma al capoverso comma 2 prevede che tale assegno spetta altresì ai grandi invalidi per servizio - di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (ovvero quelli affetti dalle medesime invalidità in precedenza richiamate, di cui alla richiamata tabella E) - nonché **ai pensionati di guerra e per servizio militare** - affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 - che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Il capoverso comma 3 prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero gli enti previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento di tale assegno, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

Il capoverso comma 4 prevede il pagamento d'ufficio di tale assegno per gli invalidi che ne hanno già fruito nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, precisando che per coloro che non ne hanno già beneficiato in precedenza, esso è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione).

Il comma 923 abroga il secondo comma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al DPR n. 915/1978, che disciplina la materia dell'assegno sostitutivo in questione, come modificato dall'art. 1 della legge n. 288/2002⁶. Il comma 922, in combinato disposto con il comma 923, sostituendo integralmente tale art. 1 della legge n. 288/2002, disciplina direttamente la materia dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, al di fuori del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (senza più ricorrere, dunque, alla novella del richiamato art. 21 del medesimo testo unico).

Il comma 924 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (ovvero a valere sul fondo istituito a decorrere dal 1° gennaio

⁴ Gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978

⁵ I soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E

⁶ In precedenza tale comma secondo dell'art. 21 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra era stato sostituito dall'art. 3 della legge n.261/1991.

2003 per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio).

Inoltre, si stabilisce che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sezione seconda

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- gli **effetti delle variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. “integrate”** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguitamento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
- c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno

del bilancio triennale. **Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli statuti di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli statuti di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli statuti di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli statuti di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di interesse della Commissione

Di particolare rilievo per il **Ministero della Difesa**, in **Sezione II**, si registra il rifinanziamento del **Fondo da destinare all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale** (capitolo 7140 - si veda la prima riga della tabella che segue), per **30 milioni nel 2027, 15 milioni nel 2028 e 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036**. Tale rifinanziamento, tuttavia, **non interessa il 2026**.

Si segnala, inoltre, la modifica approvata durante l'esame parlamentare sull'articolo 13 che ha inciso:

- sul numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 (comma 2). In particolare aumentano alla lettera c) il numero di ufficiali ausiliari delle forze di completamento della Marina da 45 a 75;
- sulla consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri (comma 3), per l'anno 2026, aumentando il numero di allievi ufficiali Carabinieri da 130 a 132.

Sempre per la Sezione II, si segnala la **Missione 4** del Ministero dell'economia e delle finanze "Difesa e sicurezza del territorio", e precisamente, il Programma 4.1 "Missioni internazionali" che riguarda appunto il **"Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali"**, di cui all'articolo 4, comma ,1 della legge n. 145/2016.

Si segnala, in ultimo, che nello stato di previsione del MIMIT è presente all'interno della missione Competitività e sviluppo delle imprese il **programma 11.14 "Interventi in materia di difesa nazionale"**.